

Comune di Volvera (Torino)

**Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2017 ” Approvazione della variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.”**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

### DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** e fare proprie le controdeduzioni alla osservazione pervenuta, formulate dall'ufficio tecnico com.le con la supervisione dell'Assessore all'Urbanistica e contenute nel fascicolo denominato “Controdeduzioni alle osservazioni” a firma dell'arch. Gianluigi Peretto allegato alla presente deliberazione con valore integrante e sostanziale e di procedere alla votazione per alzata di mano della stessa e di conseguenza il **non accoglimento** dell'osservazione n. 1.

Quindi il Sindaco pone in votazione l'approvazione del progetto definitivo di variante con il seguente esito:

Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Voti Favorevoli n. 8 Voti contrari n. 2 Lacopo Antonio e Ramassotto Adelaide (Futuro in Comune per Volvera);

conseguentemente il Consiglio Comunale

### DELIBERA

- 3) **Di approvare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto definitivo della variante parziale n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le a firma dell'arch. Gianluigi PERETTO costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione Illustrativa Progetto Definitivo
  - Documento tecnico di verifica assoggettabilità V.A.S.
- 4) **Di dare atto** che con provvedimento del 26.09.2017 prot. n. 10908 la struttura fissa dell'Organo tecnico per la valutazione ambientale (istituito con D.G.C. n. 187 del 22.12.2010) ha recepito i pareri degli Enti sovraordinati escludendo la variante dalla fase di valutazione della procedura VAS (titolo II, articoli dall'11 al 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) e prendendo atto delle osservazioni poste in essere sia da ARPA che dalla Città Metropolitana e di seguito evidenziate:
  - le singole istanze per l'insediamento di attività di tipo sportivo, ricreativo e per il tempo libero in aree a destinazione urbanistica agricola siano soggette a puntuale verifica preventiva di compatibilità ambientale, coinvolgendo gli enti competenti in materia;
  - nell'insediamento delle strutture, compatibili con le caratteristiche ambientali, siano escluse nuove volumetrie di tipo permanente ed attività di tipo agonistico/competitivo.puntualmente introdotte al comma 13 dell'art. 53;
- 5) **Di dare inoltre atto che:**
  - a) la presente variante parziale con riferimento all'intero arco di validità del P.R.G.C. vigente:
    - a. NON modifica l'impianto strutturale del PRG vigente,

- b. NON modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c. NON riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d. NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e. NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
  - f. NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive;
  - g. NON incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
  - h. NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 6) **Di dare atto** che dalla presente deliberazione NON scaturiscono oneri finanziari presenti e futuri per l'Amministrazione Comunale;
- 7) **Di dare atto** che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- 8) **Di trasmettere** la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Successivamente, stante l'urgenza determinata dai successivi adempimenti tecnici e formali;

Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Voti Favorevoli n. 8 Voti contrari n. 2 Lacopo Antonio e Ramassotto Adelaide (Futuro in Comune per Volvera);

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000.